

Riunione di coordinamento in materia di contenzioso europeo – 15 novembre 2019

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate

Ricorso per annullamento art. 263 TFUE

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
T-119/07 ITALIA /COMMISSIONE (Eventuale impugnazione sentenza)	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE	<u>Aiuti di Stato – Eurollumina</u> Annullamento totale o parziale, della decisione 2007/375/CE della Commissione, del 7 febbraio 2007, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina in Sardegna.

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

CAUSA	AMMINISTRAZIONI	OGGETTO
Cause riunite C-503 e C-592/19 SPAGNA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO	<u>Status di soggiornante di lungo periodo</u> Interpretazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo <i>status</i> dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, articoli 6 (“Ordine pubblico e sicurezza”), paragrafo 1, e 17 (<i>Dubbio se sia conforme al diritto euro-unitario un'interpretazione da parte dei giudici nazionali in base alla quale un precedente penale, di qualsiasi natura, costituisce motivo sufficiente per negare l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che neghi l'accesso allo status di soggiornante di lungo periodo a un cittadino di un paese terzo per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza senza fissare criteri di valutazione e</i>

		<i>senza che tali cause di diniego siano stabilite in modo chiaro e trasparente dalla normativa)</i>
C-535/19 LETTONIA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO MIN. LAVORO E POL. SOCIALI MIN. SALUTE MIN. ECONOMIA E FINANZE INPS	<u>Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale</u> Interpretazione del regolamento n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, della direttiva n. 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri e degli articoli 18, sul divieto di discriminazione in base alla nazionalità, 20, sulla cittadinanza dell'Unione e 21, sul diritto di circolazione e soggiorno, TFUE (<i>Dubbio se sia legittimo, in base al diritto dell'Unione, negare al familiare di un cittadino di uno Stato membro che abbia esercitato il diritto di libera circolazione e soggiorno, l'accesso all'assistenza sanitaria dello Stato ospitante, in quanto economicamente inattivo</i>)
C-558/19 ROMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA ABI	<u>Transfer pricing internazionale - Libertà di stabilimento</u> Interpretazione degli artt. 49 e 63 TFUE in materia di libertà di stabilimento (<i>Dubbio sulla compatibilità con il diritto dell'Unione Europea in materia di libertà di stabilimento di una normativa nazionale la quale preveda la possibilità di classificare un trasferimento bancario di denaro da una succursale residente in uno Stato membro alla società madre residente in un altro Stato membro come un'operazione che genera entrate, con il conseguente obbligo di applicare le norme in materia di prezzi di trasferimento</i>).
C-564/19 UNGHERIA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA CONSIGLIO SUPERIORE DELLA	<u>Stato di diritto - equo processo</u> Interpretazione dell'art. 5.2 della direttiva 2010/64/CE sul diritto all'interpretazione e traduzione nei procedimenti penali nonché

	MAGISTRATURA AGENTE CEDU	dell'art.19.1 TUE e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali in relazione al principio di indipendenza dei giudici quali imprescindibili garanzie del diritto ad un equo processo. <i>(Dubbio relativo alla possibilità di configurare un equo processo a fronte di un sistema quale quello ungherese che da un lato non prevede l'istituzione di un registro degli interpreti e traduttori, non consentendo un controllo sistematico dell'attività di interpretazione linguistica nel processo penale e dall'altro non garantisce una piena indipendenza dei giudici limitando i poteri dell'organo di autogoverno degli stessi e attribuendo ampi poteri sullo status dei magistrati ad un organismo, nominato dal Parlamento per un periodo di 9 anni, la cui prassi operativa prevede frequentemente il ricorso all'istituto della nomina o assegnazione diretta).</i>
C-580/19 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO PCM -MIN. PUBBL. AMM.	<u>Orario di lavoro – Reperibilità dei vigili del fuoco</u> Interpretazione dell'art. 2 della direttiva 2003/88 a norma del quale per "orario di lavoro" si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali <i>(dubbio sulla possibilità di considerare il periodo di guardia/reperibilità come orario di lavoro quando il lavoratore – nella fattispecie, un vigile del fuoco – sebbene non sia costretto ad essere fisicamente presente in un luogo esattamente stabilito dal datore di lavoro, tuttavia, in ragione delle altre condizioni di tempo e sostanziali fissate dal datore, sia limitato in modo significativo nella scelta del luogo e nelle possibilità di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali).</i>

C-584/19 AUSTRIA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO	<u>Ordine europeo di indagine penale</u> Interpretazione degli artt. 1 “<i>Ordine europeo di indagine e obbligo di darvi esecuzione</i>” e 2 “<i>Definizioni</i>” della direttiva 2014/41, relativa all’ordine europeo di indagine penale (<i>Dubbio se le nozioni di «autorità competente», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 e di «pubblico ministero», ai sensi dell’articolo 2, lettera c), punto i), della suddetta direttiva, debbano essere interpretate nel senso che esse ricomprendano anche le procure di uno stato membro che siano esposte al rischio di essere soggette, a ordini o a istruzioni individuali da parte del potere esecutivo</i>).
C-597/19 BELGIO	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. BENI CULTURALI E TURISMO AUTORITA’ GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI PCM- DIP. INFORMAZIONE ED EDITORIA AUTORITA’ GARANTE PER LE COMUNICAZIONI	<u>Comunicazione di opere al pubblico - Tutela della proprietà intellettuale e dei dati personali</u> Interpretazione dell’art. 3, par 1 - Diritto di comunicazione di opere al pubblico- della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (<i>dubbio sulla riconducibilità alla nozione di comunicazione al pubblico dello scaricamento di un file mediante una rete tra utenti (peer-to-peer) e la contemporanea messa a disposizione per il caricamento («seeding») di parti («pieces») dello stesso che presi singolarmente sono inutilizzabili</i>).
C-603/19 SLOVACCHIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. LAVORO MIN. ECONOMIA E FINANZE	<u>Diritti delle vittime di reato – Aiuti di Stato</u> A) Interpretazione dei diritti del danneggiato ad una partecipazione attiva al procedimento penale e al risarcimento del danno, di cui alla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti,

	PCM-DIP. POLITICHE FAMIGLIA	assistenza e protezione delle vittime di reato (<i>dubbio sulla possibilità di riconoscere tali diritti anche allo Stato nella misura in cui siano necessari per una tutela effettiva dei suoi diritti patrimoniali lesi da una condotta fraudolenta che ha avuto come conseguenza un'appropriazione indebita di sovvenzioni nazionali e fondi strutturali co-finanziati dall'UE e dagli SM</i>); B) Interpretazione della nozione di «una stessa impresa» di cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio su determinate categorie di aiuti di stato orizzontali in combinato disposto con il regolamento (CE) della Commissione n. 69/2001 sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), a fronte della costituzione di diverse società a responsabilità limitata che in sostanza realizzano un sistema di filiali a gestione centralizzata.
C-607/19 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO AGCM	<u>Marchio comunitario</u> Interpretazione degli artt. 51, par 1, lett. a) – motivi di decadenza – del reg. 207/2009 sul marchio comunitario e 58, par. 1, lett a) – motivi di decadenza - del reg. 2017/1001 sul marchio dell'Unione europea (<i>Dubbio se, in caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio, trovano applicazione le disposizioni dei regolamenti sul marchio comunitario e sul marchio dell'Unione europea e se, in caso affermativo, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell'ultima udienza nel procedimento d'appello</i>).
C-609/19 FRANCIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE BANCA D'ITALIA	<u>Tutela dei consumatori - Clausole abusive contratti di credito</u> Interpretazione degli artt. 3 e 4 della direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. (<i>Dubbio se ai fini della valutazione della chiarezza e della comprensibilità delle</i>

	ABI AGCM	<i>clausole di un contratto di mutuo denominato in valuta estera e rimborsabile in valuta nazionale il creditore professionale possa limitarsi ad offrire al consumatore informazioni numerico oggettive senza fornirgli le indicazioni relative al contesto economico, quando quest'ultimo è suscettibile di incidere significativamente sulle variazioni del tasso di cambio)</i>
C-616/19 IRLANDA	PCM-DAGL MIN. GIUSTIZIA MIN. INTERNO	<u>Protezione internazionale</u> Interpretazione della direttiva 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello <i>status</i> di rifugiato, art. 25 ("Domande irricevibili") (<i>Dubbio se possa qualificarsi come abuso di diritto la consapevole reiterazione di una domanda di protezione internazionale da parte di un richiedente asilo che abbia già ottenuto protezione in altro Stato membro. Dubbio se osti al diritto dell'Unione la normativa di uno Stato membro la quale stabilisca l'irricevibilità di una domanda di asilo presentata da un cittadino di un paese terzo al quale un altro Stato membro abbia precedentemente concesso una protezione sussidiaria</i>).
C-620/19 GERMANIA	MIN. GIUSTIZIA MIN. SVILUPPO ECONOMICO MIN. ECONOMIA E FINANZE AUTORITA' GARANTE DATI PERSONALI	<u>Protezione dati personali</u> Interpretazione dell'art 23, par 1, lett j – limitazioni in materia di esecuzione delle azioni civili - del regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (<i>Dubbio se nella limitazione all'informazione e al diritto di accesso al fine di assicurare l' esecuzione di azioni civili rientri anche la tutela degli interessi delle autorità tributarie a seguito di una richiesta di informazioni inerente dati fiscali, attivata dal curatore fallimentare nell'ambito di azioni revocatorie fondate sull'insolvenza in un procedimento fallimentare</i>)